

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 settembre 2019, n. 1715

L.R. 28/2018 - artt. 2 e 3 - Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica.

Il presidente della Giunta, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, confermata dal dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, riferisce quanto segue.

Premesso che:

L'art. 2 della L.R. 29 giugno 2018, n. 28, dispone che la Regione stabilisce e disciplina, tra l'altro, interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

L'art. 3 della stessa L.R. n. 28/2018 definisce le misure di prevenzione ammissibili a contribuzione regionale, individua in via prioritaria nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n. 99/2004 i beneficiari di detti contributi.

A seguito della segnalazione di danneggiamenti a colture, impianti ed allevamenti da parte di fauna selvatica, è emersa la necessità di sostenere il comparto agricolo, non solo con la previsione di indennizzi, ma anche con finanziamenti di opere di prevenzione.

L'indennizzo infatti deve porsi come ultima ratio rispetto alla protezione delle fonti di reddito.

Con DGR 2157/2018 sono stati approvati i criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica.

In sede di prima applicazione sono pervenute numerose richieste di finanziamento a dimostrazione del forte interesse del settore verso l'opportunità di prevenire i danni.

Nell'espletamento delle istruttorie è emersa l'esigenza di specificare in maniera più dettagliata le condizioni di accesso ai contributi, la procedura di accesso al finanziamento e le modalità di esame delle istanze, al fine di rendere il procedimento più efficiente.

Considerato che:

- qualunque forma di sostegno economico deve comunque essere disposta in conformità con gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020, emanati dalla Commissione Europea per fornire indirizzi sulla corretta istituzione ed erogazione degli aiuti, e nel rispetto dei criteri di cui ai Regolamenti UE nn. 702/2014, 1408/2013 e 717/2014.

- in assenza della specifica notifica del regime di aiuti per le misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica, detti specifici contributi non possono che essere riconosciuti nell'ambito del regime "de minimis", che prevede attualmente per le aziende agricole il riconoscimento massimo della sommatoria di tali tipi di contributi di € 20.000,00 (Reg UE 316/2019) nell'arco di tre anni e per le aziende di acquacoltura il riconoscimento massimo della sommatoria di tali tipi di contributi di € 30.000,00 nell'arco di tre anni.

Ritenuto necessario procedere:

- alla revoca della DGR 2157/2018 recante "Lr. 28/2018 - art. 2, 3 e 11 - Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. Approvazione " ;

- all'approvazione di "L.R. 28/2018 - artt. 2 e 3 - Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica", riportati nell'ALLEGATO 1), parte integrante del presente provvedimento;

- al rinvio alla competenza della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali per l'approvazione della nuova modulistica relativa.

Copertura finanziaria
D.LGS n. 118/20118 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dai funzionari della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali e dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di revocare fa DGR 2157/2018 recante "*L.r. 28/2018 - art. 2, 3 e 11- Criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. Approvazione* " ;
- Di approvare "*L.R. 28/2018 - artt. 2e 3 - Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica*", riportati nell'ALLEGATO 1), parte integrante del presente provvedimento;
- Di rinviare alla competenza della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali l'approvazione della nuova modulistica relativa.
- Di dare mandato alla competente Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali di dare esecuzione al presente provvedimento.
- Di pubblicare il presente atto sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

Codice Cifra FOR DEL 2019/0021 OGGETTO: L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3– Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. ALLEGATO 1.

ALLEGATO 1

“L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3– Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica”.

ART.1

Tipologia di interventi ammissibili a contribuzione

1. Gli interventi ammissibili al contributo per la prevenzione dei danni da fauna selvatica sono destinati alle aziende operanti nel territorio regionale.
2. Le tipologie delle misure di cui al comma 1 sono:
 - a) realizzazione di recinzioni, adatti alla difesa passiva dalla tipologia di fauna di cui si vogliono prevenire i danni;
 - b) realizzazione di dissuasori, naturali o artificiali, adatti alla difesa passiva dalla tipologia di fauna di cui si vogliono prevenire i danni;
 - c) predisposizione di protezioni individuali agli alberi ed agli arbusti;
 - d) utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;
 - e) acquisto ed addestramento di cani da guardia;
 - f) eventuali altre misure ritenute idonee alla prevenzione dei danni da specifica fauna selvatica, in relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale.
3. La spesa relativa all'Iva non è ammissibile.

ART. 2

Soggetti beneficiari

1. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, sono i soggetti che possono avanzare istanza di riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica in via prioritaria.
2. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.

Art. 3

Tipologia di contributo

1. I contributi finanziari sono riconosciuti, nel limite della specifica dotazione finanziaria del bilancio regionale e nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) della Commissione n.1408 del 18.12.2013 e successive modifiche, relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del T.F.U.E. agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo ed al Reg. (UE) della Commissione n.717 del 27.06.2014 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del T.F.U.E. agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Codice Cifra FOR/DEL/2019/00021 OGGETTO: L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3– Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. ALLEGATO 1.

Art. 4

Aree di rischio prioritario

1. Per il contributo di prevenzione da danni da fauna selvatica è riconosciuta priorità alle aziende interessate da danneggiamenti, nel corso degli ultimi tre anni, documentati in sede di richiesta di contributo, da parte delle seguenti specie di fauna selvatica:

- cinghiale (*sus scrofa*) alle coltivazioni arboree o erbacee/orticole;
- lepre (*lepus*) alle coltivazioni erbacee/orticole;
- storno (*sturnus vulgaris*) alle coltivazioni erbacee/orticole;
- cormorano (*phalacrocorax carbo*) agli impianti di acquacoltura;
- lupo (*canis lupus*) ed ibridi della stessa specie agli allevamenti.

Art. 5

Modalità di presentazione dell'istanza di contributo

1. L'istanza di contributo per la realizzazione di interventi di prevenzione danni da fauna selvatica deve essere inviata alla Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali - Servizio valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, conformemente alla modulistica che sarà approvata dalla competente Sezione regionale Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali.

2. L'istanza, a pena di irricevibilità, deve essere corredata da:

- marca da bollo di € 16,00;
- copia del documento di identità dell'istante, leggibile e fronte-retro;
- relazione tecnica dell'opera di prevenzione che si intende realizzare con indicazione della specie animale da cui difendersi, del tipo di coltivazioni e/o della specie di animali da proteggere e dell'inquadramento generale dell'azienda riportante l'ordinamento culturale aziendale e la localizzazione catastale complessiva e quella oggetto di difesa passiva (possibilmente con relative coordinate geografiche). La relazione tecnica dovrà specificare dettagliatamente la localizzazione dell'intervento riportando precisi dati catastali e la sua estensione;
- quadro economico preventivo dell'intervento, con relativo cronoprogramma preventivo ed eventuale quota di cofinanziamento;
- dichiarazione di iscrizione dell'azienda al Registro Imprese della Camera di Commercio e di risultarne regolarmente attiva ovvero di non essere tenuta all'iscrizione nel Registro Imprese con indicazione delle motivazioni;
- dichiarazione relativa ai due anni precedenti ed a quello in corso di avere o meno percepito contributi "de minimis" (indicando l'eventuale somma cumulativa) ovvero di averne fatto richiesta e di esserne in attesa (indicando l'ente a cui è stata formulata domanda);
- eventuale documentazione attestante i danneggiamenti da parte di fauna selvatica alle colture e/o agli allevamenti nel corso degli ultimi tre anni in cui si propone l'opera di prevenzione;
- impegno a non presentare domanda di contributo a valere su misure del P.S.R. Puglia per l'intervento proposto.

Codice Cifra FOR/DE/12019/00021 OGGETTO: L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3– Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. ALLEGATO 1.

- dichiarazione di non aver presentato domanda di contributo a valere su misure del P.S.R. Puglia per l'intervento proposto.
- specifico consenso del proprietario del terreno (opportunamente identificato catastalmente) alla realizzazione dell'opera di prevenzione e copia del relativo contratto di affitto/comodato nel caso si stia proponendo una misura in un'area di non proprietà.

Art. 6

Modalità di gestione delle istanze

1. Le istanze per il riconoscimento del contributo di realizzazione delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica devono essere presentate alla competente Sezione regionale dal 1 gennaio al 30 giugno di ogni anno.
2. Sulla base dei criteri di priorità di cui agli articoli 2 e 4 ed, in via subordinata, dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, è adottata una graduatoria dei soggetti le cui istanze sono state riconosciute ammissibili al contributo.
3. Con l'adozione della graduatoria di cui al comma 2, si procede, anche tenendo conto degli eventuali benefici *de minimis* già percepiti dall'azienda interessata nei due anni precedenti, all'ammissione effettiva a contribuzione dei soggetti classificatisi in posizione utile nei limiti della esistente disponibilità finanziaria del bilancio regionale.
4. Le istanze idonee che seguono in graduatoria quelle effettivamente ammesse a contribuzione, saranno considerate utili per la formulazione di eventuali scorrimenti in caso di intervenuta decadenza delle istanze già ammesse nonché per nuovi stanziamenti in bilancio.
5. La graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento scade con la chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Revoca del finanziamento

1. La competente Sezione regionale si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla documentazione presentata da quanti abbiano fatto istanza e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del finanziamento ove già fossero utilmente ammessi in graduatoria.

Art. 8

Tempi di realizzazione degli interventi ammessi a contributo

1. A seguito dell'effettiva ammissione a contributo, il soggetto è chiamato a confermare entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di cui all'art. 6 comma 2, la volontà di realizzazione dell'intervento proposto con la presentazione del quadro economico definitivo e del cronoprogramma aggiornato di realizzazione; diversamente l'ufficio procederà con lo scorrimento della graduatoria.
2. Decorso il tempo previsto dal cronoprogramma definitivo senza che il soggetto ammesso al contributo abbia comunicato l'avvenuta realizzazione dell'opera proposta mediante idonea documentazione, la competente Sezione regionale procede alla revoca dell'ammissione, previa diffida, ed agli adempimenti conseguenziali.
3. È ammessa la possibilità di chiedere e di ottenere proroga dei tempi di realizzazione dell'opera di prevenzione per

FOR/DEL/2019/00021

Codice Cifra ___ OGGETTO: L.R. 28/2018 – artt. 2 e 3– Nuovi criteri per il riconoscimento di contributi per la realizzazione di interventi di prevenzione di danni da fauna selvatica. ALLEGATO 1.

sopravvenuti, giustificati e documentati motivi di ordine tecnico.

4. L'intervento deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di inizio dei lavori, salvo proroghe.

Art. 9

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo viene erogato in unica soluzione a presentazione della rendicontazione di spesa.
2. In caso di specifica e documentata richiesta del beneficiario, può essere erogata l'anticipazione del 30% del contributo ad avvenuta apertura del cantiere/ordine di acquisto e la rimanenza del 70% ad avvenuta rendicontazione della spesa totale.
3. L'anticipazione del 30% verrà erogata dietro presentazione di apposita garanzia, nella forma della polizza fideiussoria a copertura totale dell'importo richiesto, di cui deve essere inviata copia conforme all'originale unitamente al codice IBAN sul quale effettuare il relativo bonifico bancario.
4. L'erogazione del contributo delle domande ammesse al finanziamento avverrà in ogni caso previa presentazione di relazione di tecnico competente (anche ad integrazione di quella già presentata, attestante l'effettiva cantierabilità dell'opera e l'ottenimento di ogni permesso, parere, nulla osta ed atto di assenso comunque denominato necessario in base alle norme vigenti, al quadro vincolistico dell'area ed alla tipologia di intervento) e previa successiva effettuazione dei dovuti controlli (eventualmente anche sul campo) da parte della competente Sezione regionale.

Il presente allegato è composto da 4 facciate

Il Dirigente della Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela della Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile